



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 180

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto n. 1107 del 24.9.2022 - Accesso programmato ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che il Ministero dell'università e della ricerca con decreto n. 1107 del 24.9.2022 (all.n.1) ha previsto che **per l'anno accademico 2023/2024 l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria avverrà a seguito del superamento della prova d'esame "TOLC" (Test OnLine CISIA), ripetibile più volte.**

In particolare, possono partecipare ai TOLC coloro che sono iscritti all'ultimo o penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che consentono l'acquisizione di titolo idoneo all'accesso ai corsi universitari, o coloro che sono in possesso di un diploma.

Nel suddetto decreto si prevede altresì che, per ogni anno solare, ci siano 2 sessioni di svolgimento dei TOLC. Per il 2023 le sessioni sono fissate nei mesi di aprile e luglio, nelle date che verranno successivamente stabilite entro il mese di novembre 2022.

Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test verrà effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato all'atto dell'iscrizione alla prova. Il test può essere sostenuto in una qualsiasi sede scelta dal candidato nel momento dell'iscrizione, anche se diversa da quella della futura immatricolazione. I candidati, invece, dei Paesi non UE residenti all'estero sono tenuti all'iscrizione e al successivo svolgimento del test TOLC presso la sede in cui intendono presentare istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale.

Per poter partecipare ai test, i candidati devono iscriversi attraverso il sito web del CISIA www.cisiaonline.it entro i termini e nel rispetto delle procedure che verranno indicate, per ogni anno accademico, con un provvedimento della competente Direzione generale del MUR.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Inoltre, l'iscrizione al test TOLC consentirà al candidato di accedere anche alle esercitazioni, ai MOOC (Massive Open Online Courses) disciplinari per ogni materia contenuta nel test TOLC, agli esiti delle prove sostenute anche in confronto ai risultati in forma aggregata ottenuti dagli altri partecipanti nello stesso periodo, che costituiscono uno strumento per valutare il proprio posizionamento, al materiale e alle iniziative in tema di orientamento e accesso predisposte dagli atenei.

Dunque, riguardo al TOLC-MED (accesso a medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria) le prove dureranno 90 minuti nel corso dei quali i candidati dovranno rispondere a 50 quesiti divisi in 4 principali sezioni: comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento. Una volta sostenuta la prova, il candidato dovrà compilare, online attraverso il portale University (www.universitaly.it), l'istanza di inserimento nella graduatoria di merito.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO Raffaele
Raffaele Iandolo
29.09.2022
10:45:39
GMT+01:00

All. n. 1
MF/CDL



IL PRESIDENTE
Filippo Anelli
FILIPPO ANELLI
29.09.2022
09:41:33
GMT+00:00



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005



Al Ministro dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-02-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera a), e 4, commi 1 e 2;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali recante «*disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 7 dicembre 2006, n. 305 «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"*»;
- VISTO il parere espresso in data 30 giugno 2016 prot. n. U20775 dal Garante per la protezione dei dati personali;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*»;

VISTO	il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante <i>«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»</i> ;
VISTO	il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente <i>«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di lauree universitarie, pubblicato nella G.U. 6 luglio 2007, n. 155;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
VISTO	il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTO	il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 14 ottobre 2021, prot. n. 1154, recante: <i>«Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 29 luglio 2022, prot. n. 931 recante: <i>«integrazioni al D.M. n. 1154/2021 “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio»</i>
VISTO	il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 recante <i>“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e in particolare l'art. 39, comma 5”</i> ;
VISTO	il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente <i>«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»</i> ;
VISTA	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante <i>«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»</i> , e in particolare, l'articolo 16, comma 5;
VISTO	il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante <i>«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»</i> ;
VISTO	il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante <i>«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»</i> ;
VISTO	il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante <i>«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»</i> , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;

VISTO	il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ <i>Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)</i> ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;
VISTO	in particolare, l’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il quale prevede che “ <i>con le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza</i> ”;
VISTA	l’ordinanza del Ministro della salute 1° aprile 2022, recante “ <i>Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»</i> ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 aprile 2022, n. 79;
VISTA	l’ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2022, recante “ <i>Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie</i> ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 aprile 2022, n. 100;
VISTO	il “ <i>Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici</i> ”, emanato il 15 aprile 2021 dal Dipartimento della funzione pubblica e, in particolare, l’art 10 “ <i>Clausole finali</i> ” che prevede: « <i>Le amministrazioni organizzano le prove selettive in strutture decentrate a livello regionale e, ove possibile, a livello provinciale in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati, al fine di escludere rigorosamente o, quantomeno, nella massima misura possibile gli spostamenti interregionali dei candidati.</i> »
VISTA	l’Ordinanza del Ministro della Salute del 25 maggio 2022 (GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022) contenente l’aggiornamento del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici che sostituisce il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
TENUTO CONTO	che il Ministero ha istituito un Tavolo tecnico, nominato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 24 settembre 2021, n. 1095, composto da esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, per lo svolgimento di attività consultiva e di supporto al Ministro finalizzata all’approfondimento, allo studio e alla formulazione di proposte in tema di accesso alle Università, elaborate nella relazione finale del 9 dicembre 2021;
VISTA	la risoluzione approvata in data 15 febbraio 2022 dalla VII Commissione parlamentare (cultura, scienza e istruzione) n. 7-00789;
VISTA	la nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022 con la quale il Ministro dell’università e della ricerca autorizza i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione delle proposte individuate dal predetto Tavolo;
VISTA	la Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427 tra il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) attuativa della Convenzione quadro firmata dal Ministro dell’università e della ricerca in data 12 novembre 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 27/11/2020 n. 2266, volta a stabilire una collaborazione sul tema della revisione, a legislazione invariata, delle modalità di accesso ai corsi di laurea a numero programmato LM-41, LM-42 e LM-46 e della relativa implementazione, secondo

le proposte formulate dall'apposito Tavolo di lavoro e le direttive impartite dal Parlamento, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni, ferme le indicazioni circa i contenuti e le modalità di svolgimento delle prove fissate annualmente da Ministero con apposito decreto;

- VISTO il decreto del Segretario generale del Ministero dell'università e della ricerca 17 marzo 2022, prot. n. 370, avente ad oggetto l'approvazione della Convenzione sopra citata, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2022, prot. n. 1352;
- CONSIDERATO che, nel dettaglio, verranno diramate agli Atenei, sede di prova, apposite linee guida dalla Direzione generale competente;
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana e in lingua inglese presso le università che ne faranno richiesta per l'aa. 2023/2024;
- TENUTO CONTO che gli eventuali posti non coperti dai candidati provenienti dai paesi non UE e residenti all'estero, per il mancato superamento della prova di ammissione o per insufficienti iscrizioni alla medesima, sono messi a disposizione degli Atenei, come da separato decreto, per gli scorrimenti della graduatoria dei rispettivi corsi di laurea e per le assegnazioni a favore dei candidati dei paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia;
- NELLE MORE dell'adozione delle disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2023/2024;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, del 24 giugno 2022, prot. n. 583 e, in particolare, l'art. 13 recante "*Nuove modalità e contenuti*" per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025";
- RAVVISATA la necessità di definire con urgenza le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 innanzi citata, tenuto conto che la risoluzione approvata in data 15 febbraio 2022 dalla VII Commissione parlamentare (cultura, scienza e istruzione) n. 7-00789 prevede la possibilità per i candidati di sostenere il test TOLC anche a partire dal quarto o penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Per l'a.a. 2023/2024 e seguenti l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene a seguito di superamento di apposita prova d'esame c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) disciplinata dal presente decreto e la partecipazione al procedimento di

- formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale, di cui al presente decreto, tramite l'utilizzo dei punteggi ottenuti ai TOLC.
2. Le Università assicurano il rispetto e l'attuazione delle misure in materia di contenimento e contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, vigenti al momento dell'espletamento della prova di ammissione ed applicabili sull'intero territorio nazionale.

Articolo 2 **(Procedure di selezione)**

1. Per l'a.a. 2023/2024 e per gli anni successivi il candidato dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero che intenda partecipare al test TOLC per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è tenuto obbligatoriamente alla registrazione al portale *cisiaonline.it*, nonché all'osservanza delle procedure e dei termini che verranno definiti con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.
2. Le sessioni di svolgimento dei TOLC, due per ogni anno solare, sono definite per ciascun anno accademico con decreto della competente Direzione generale del Ministero.
Per l'anno 2023 le sessioni, propedeutiche per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio ed hanno luogo nelle date stabilite secondo il calendario definito con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero, da adottare entro il mese di novembre 2022.
3. Per ciascuna sessione dei TOLC la somministrazione dei test verrà effettuata in presenza presso la sede scelta dal candidato all'atto della iscrizione alla prova. I test saranno erogati per ciascun candidato, mediante la piattaforma informatica CISIA, in apposite postazioni, predisposte dagli Atenei secondo le modalità definite con successivo decreto della competente Direzione generale del Ministero.
4. Successivamente, il candidato è tenuto a presentare la domanda di inserimento in graduatoria, di cui alla lettera b) dell'art. 5 del presente decreto, secondo i tempi e le modalità definite con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.
5. Per quanto riguarda le "strutture dei TOLC", di cui all'art. 8, le prove erogate nelle due sessioni verteranno su argomenti relativi alle "Sezioni", che sono riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Il test TOLC può essere sostenuto in una qualsiasi sede scelta dal candidato all'atto dell'iscrizione, anche se diversa da quella in cui il candidato intenda immatricolarsi, fermo restando quanto previsto, per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, dall'art. 5, comma 1, lett. b).
7. Ciascun partecipante, prima di sostenere il test TOLC, dovrà necessariamente attenersi alle procedure e ai termini che verranno definiti con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. Il partecipante che abbia effettuato l'iscrizione ad un test TOLC non può effettuare l'iscrizione ad un altro test TOLC della stessa tipologia prima di aver svolto quello a cui è già prenotato.
8. L'iscrizione al test TOLC consentirà al candidato di accedere (utilizzando le medesime credenziali):
 - alle esercitazioni;
 - ai MOOC (*Massive Open Online Courses*) disciplinari per ogni materia contenuta nel test TOLC;
 - agli esiti delle prove sostenute anche in confronto ai risultati in forma aggregata ottenuti dagli altri partecipanti nello stesso periodo/anno solare, che costituiscono uno strumento per valutare il proprio posizionamento;
 - ai *links*, al materiale ed iniziative in tema di orientamento ed accesso predisposte dagli Atenei.
9. Indipendentemente dalla richiesta di iscrizione al test TOLC saranno disponibili al seguente *link*: <https://accessoprogrammato.miur.it/2022/index.html> informazioni e strumenti gratuiti, messi a disposizione dalle diverse sedi universitarie, come supporto all'orientamento in ingresso e per il miglioramento della preparazione iniziale dei candidati.

Articolo 3 **(Posti disponibili)**

1. Per l'a.a. 2023\2024 e per gli anni successivi i posti disponibili per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero ai corsi laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana saranno definiti con successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca.
2. I candidati allievi della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa che intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento della graduatoria.

Articolo 4 **(Requisiti per la partecipazione ai TOLC)**

1. Sono ammessi a partecipare ai TOLC ai fini dell'accesso ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto i candidati che risultano iscritti al quarto o al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado italiane, o che sono in possesso di un diploma rilasciato in Italia da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Sono altresì ammessi i candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero (con almeno 12 anni di scolarità) e riconosciuto equipollente al diploma di scuola secondaria di secondo grado che si consegue in Italia o che lo conseguiranno entro l'anno scolastico 2023/2024.
3. Sono altresì ammessi a partecipare ai TOLC coloro che sono iscritti al penultimo anno di scuole secondarie di secondo grado italiane o estere che consentono l'acquisizione di titolo idoneo all'accesso ai corsi universitari.
4. I cittadini non comunitari residenti all'estero sono ammessi a partecipare ai TOLC indipendentemente dal superamento della prova di conoscenza della lingua italiana, che è richiesto ai fini dell'immatricolazione ai corsi secondo le disposizioni concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, vigenti per i corsi della formazione superiore in Italia e consultabili al seguente indirizzo web: <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri>.

Articolo 5 **(Modalità di ammissione e relative fasi)**

1. La procedura di ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero si svolge attraverso le seguenti fasi:

a) TEST TOLC. L'iscrizione al test TOLC per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non UE residenti all'estero deve essere effettuata attraverso il sito web del CISIA www.cisiaonline.it, entro i termini e nel rispetto delle procedure che verranno indicate con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. Lo svolgimento del test TOLC avviene mediante l'utilizzo di postazioni informatiche, secondo le modalità e le procedure operative indicate con il predetto provvedimento, presso sedi rese note all'atto dell'iscrizione al test TOLC.

b) L'ISTANZA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA DI MERITO, per candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve essere compilata esclusivamente *on line* attraverso il portale University (www.university.it).

L'istanza deve essere presentata unicamente dai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che abbiano già sostenuto il TOLC in qualsiasi sede.

I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono tenuti all'iscrizione ed al successivo svolgimento del test TOLC presso la sede in cui intendono presentare istanza di inserimento nella graduatoria di merito locale.

I tempi per effettuare l'istanza *on line* di inserimento nella graduatoria di merito e le procedure connesse alla graduatoria unica nazionale per i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, saranno definiti con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.

c) UTILIZZO DEI PUNTEGGI TOLC AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI ACCESSO. Ai fini della formazione delle graduatorie di accesso ai corsi di laurea a numero programmato nazionale disciplinati dal presente decreto è utilizzato, su istanza del candidato, il miglior punteggio ottenuto tra quelli conseguiti nell'anno 2023, per l'anno accademico 2023/2024; per l'anno accademico 2024/2025 è utilizzato il miglior punteggio ottenuto nell'anno 2024 o in quello precedente. Le modalità operative della disposizione di cui al precedente periodo saranno disciplinate con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.

Art. 6

(Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni, sono ammessi ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 1 i candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio ottenuto nella prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.
2. I candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1 del presente articolo solamente se abbiano ottenuto un punteggio minimo c.d. "equalizzato", ai sensi del comma 4, pari a dieci (10) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria.
3. In conformità con gli orientamenti dell'Unione Europea sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria e in coerenza con le esigenze di politica estera culturale di cui all'art. 46 del d.P.R. n. 394/1999, con riferimento alla riserva di posti destinati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, non si applica la soglia minima di idoneità di cui al precedente comma 2. I candidati dei Paesi non UE residenti all'estero sono idonei solamente se hanno ottenuto un punteggio c.d. "equalizzato", ai sensi del comma 4, superiore a zero (0). Non sono inseriti in graduatoria i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero che non hanno fornito risposta ad alcun quesito.
4. Al candidato che ha sostenuto il test TOLC è assegnato un punteggio c.d. "equalizzato" che è ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti

(punteggio c.d. “non equalizzato”) e un numero che misura la difficoltà della prova denominato “coefficiente di equalizzazione della prova”.

L’attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue:

- 1,00 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa.

Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

5. Per i corsi di cui al comma 1 del presente articolo è redatta, sulla base del miglior punteggio equalizzato, ottenuto da ciascun candidato per lo specifico corso, e calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, la rispettiva graduatoria unica nazionale relativa ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all’art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure che saranno definite con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.
6. Per i corsi di cui all’articolo 1 del presente decreto, le Università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redigono la graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero. Ai fini dell’inserimento nel contingente relativo ai candidati dei Paesi non UE residenti all’estero, gli Atenei forniranno, prima dell’apertura della fase di iscrizione al test TOLC, adeguata informativa ai candidati del predetto contingente.
7. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
 - a) per la graduatoria dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica e fisica, matematica e ragionamento, comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi;
 - b) per la graduatoria del corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di chimica e fisica, matematica e ragionamento, biologia, comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi;
 - c) in caso di parità tra uno o più candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, e uno o più candidati non rientranti nelle predette categorie, viene preferito il candidato/i invalido/i in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3;
 - d) il candidato invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o il candidato disabile con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, in possesso di certificazione medica, anche se non aggiornata a causa limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza Covid-19, che intenda, in caso di parità con altro candidato non rientrante nelle predette categorie, far valere tale preferenza è tenuto ad esibire all’Ateneo ove risultasse “assegnato” entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dall’assegnazione, ivi compreso il primo giorno, il certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o la certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3 pena l’esclusione dalla graduatoria nazionale;
 - e) decorso inutilmente tale termine, il titolo di preferenza non documentato non potrà essere preso in considerazione;
 - f) al di fuori dell’ipotesi di cui alla lettera c), in caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Art. 7

(Accademie militari)

1. Le disposizioni del presente decreto riguardanti le prove TOLC e l'inserimento nelle graduatorie di merito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del presente decreto non si applicano ai candidati dell'Accademia navale di Livorno, dell'Accademia militare di Modena e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli che intendono avvalersi della riserva di posti prevista rispettivamente dalle Università di Pisa, di Bologna e di Modena - Reggio Emilia e di Napoli "Federico II", tenuto conto che i relativi bandi di concorso, secondo le intese intercorse con il Ministero dell'università e della ricerca, prevedono la somministrazione di quesiti a risposta multipla che saranno individuati con successivo decreto interdirigenziale del Ministero della difesa con riferimento ai programmi previsti dall'Allegato 1 del presente decreto e che, in quanto tali, soddisfano le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea magistrale previsti dalla normativa che li disciplina.

Art. 8

(Struttura della prova TOLC e modalità di svolgimento)

1. Le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (d'ora in poi anche solo "TOLC – MED") e medicina veterinaria in lingua italiana (d'ora in poi anche solo "TOLC – VET") per l'anno accademico 2023/2024 si svolgeranno secondo il modello dei test TOLC, così come previsto dal presente decreto.
2. Ogni candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 potrà sostenere al massimo 2 prove all'anno per ciascuna tipologia, ovvero un TOLC – MED e un TOLC – VET in ciascuno dei due periodi di erogazione. Le Università organizzano per questa ragione due periodi di erogazione in ogni anno solare secondo il calendario e le modalità operative stabiliti dalla competente Direzione generale del Ministero con successivo provvedimento.
3. Ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, i candidati potranno utilizzare il migliore dei risultati ottenuti nei periodi di erogazione stabiliti per l'anno solare 2023.
4. Ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, i candidati che abbiano già preso parte ai test TOLC svolti nell'anno solare 2023 potranno utilizzare il migliore dei risultati ottenuti in tale anno solare e quelli ottenuti nell'anno solare 2024.
5. Le specifiche tecniche di erogazione dei test saranno disciplinate con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero.
6. In ogni giornata saranno resi disponibili almeno tre turni di erogazione, due al mattino e uno al pomeriggio.
7. Le prove di ammissione TOLC sono articolate in n. 50 *items* e ripartite come segue:

Test per l'accesso ai corsi di studio medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (TOLC – MED)		
Sezioni	Numero di quesiti a.a. 2023/2024	Tempo di svolgimento del test
Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi	7	15 minuti
Biologia	15	25 minuti
Chimica e fisica	15	25 minuti

Matematica e ragionamento	13	25 minuti
	50	90 Minuti

Test per l'accesso ai corsi di medicina veterinaria (TOLC-VET)		
Sezioni	Numero di quesiti a.a. 2023/2024	Tempo di svolgimento del test
Comprensione testo, conoscenze acquisite negli studi	7	15 minuti
Biologia	12	20 minuti
Chimica e fisica	18	30 minuti
Matematica e ragionamento	13	25 minuti
	50	90 Minuti

8. Nel caso di attribuzione di ausili che prevedano un aumento del tempo a disposizione dei partecipanti al TOLC, tenendo conto di quanto contenuto dall'articolo 10, i tempi delle singole sezioni saranno adeguati di conseguenza.

9. Al punteggio complessivo è sommato il coefficiente di equalizzazione (ulteriore punteggio) così come previsto dal comma 4 dell'art. 6 e dall'art. 9 del presente decreto.

10. Ciascun partecipante ai TOLC, al termine della prova, troverà nella sua area riservata un riepilogo contenente:

- il numero di domande esatte, non date ed errate per ogni sezione del test;
- il numero che identifica univocamente la prova sostenuta;
- la data in cui sarà disponibile il suo attestato di partecipazione, con il punteggio equalizzato della prova;
- la descrizione della procedura che sarà effettuata per fornire il punteggio equalizzato che tenga conto dell'effettivo livello di difficoltà della prova sostenuta da ciascun candidato.

11. I test TOLC si svolgeranno secondo il calendario oggetto di successiva definizione ministeriale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto.

Art. 9 **(Punteggio equalizzato)**

1. Al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità di condizioni d'accesso e la valutazione comparativa dei risultati, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
2. L'equalizzazione avviene *ex post* per tutti i candidati in maniera automatica, applicando formule matematiche note *a priori*, previste dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. L'equalizzazione avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 264/1999, ovvero a ciascun candidato sarà fornito il punteggio equalizzato entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della prova.

Art. 10

(Candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA)

1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle singole esigenze dei candidati con invalidità, disabilità a norma dell'articolo 16 della legge n. 104/1992 nonché dei candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n.170/2010.
2. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi – nei termini indicati al comma 4, lettere a) e b) del presente articolo - facendone apposita richiesta, secondo le modalità previste nell'avviso di Ateneo.
3. I candidati di cui al comma 2 possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid-19, con riserva da parte degli Atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.
4. L'Ateneo presso il quale il candidato si iscrive per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata, adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:
 - a) il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dello svolgimento della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto. Il candidato ha diritto ad un tempo aggiuntivo non eccedente il 50% in più rispetto a quello previsto per lo svolgimento delle prove previste dal precedente articolo 1;
 - b) il candidato con DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, la diagnosi di DSA in originale o in copia autenticata. In aderenza a quanto previsto dalle "Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al d.m. 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore, o equivalente digitale, affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale. Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; *personal computer, tablet, smartphone* ed altri strumenti similari.
5. I candidati con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel Paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale

o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni di cui ai commi precedenti accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana.

Art. 11

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016)

1. Ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 14 del Regolamento UE 679/2016 vengono predisposte le informazioni di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti da ciascun candidato. Tali informazioni sono inserite nel portale *University* in modo visibile a ciascun candidato che dovrà prenderne visione all'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione nella graduatoria di merito, prima del conferimento dei dati personali, secondo le procedure indicate nell'Allegato 3 al presente decreto.
2. È parte integrante del presente decreto anche l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'allegato 3.
3. Le Università e il CISIA disciplinano autonomamente e nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati personali dei partecipanti ai TOLC.

Art. 12

(Trasparenza delle fasi del procedimento e rimedi giudiziali)

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi a numero programmato, di cui al presente decreto, i bandi delle Università sono emanati con decreto rettorale da adottare almeno 60 giorni prima della data prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 5, comma 1, lett. b). Con i medesimi atti sono assunte disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Ai fini dello svolgimento delle prove TOLC, gli Atenei definiscono, nel rispetto del calendario stabilito dal Ministero e delle ulteriori prescrizioni in merito, le modalità di svolgimento dei TOLC e, in particolare, gli adempimenti per l'accertamento dell'identità dei candidati e gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento delle prove, dandone adeguata pubblicità mediante appositi avvisi.
3. All'attuazione del presente decreto le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.
5. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Le modifiche successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali esecutive a valenza conformativa, sono efficaci nei confronti di tutti i candidati idonei, in ragione del loro "*status*", presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanervi. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o

unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte. Il presente decreto, in quanto atto amministrativo generale, è sottratto all'accesso agli atti ed all'accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990 e dell'art 5 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da
MESSA MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE